

Problemi e prospettive della bilateralità e del bilateralismo


a cura di
Enrica Carminati
Lavinia Serrani
Michele Tiraboschi

www.adapt.it

DEFINIZIONE

art. 2, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 276/2003

“(...) organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, attraverso: la promozione di un’occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione continua e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”

FONTIlegge (PROMOZIONE)↓
ambiti di intervento↓
sede privilegiata di regolazione**ECCEZIONI**


- fondi interprofessionali per la formazione continua
- fondi di previdenza integrativa

contratti collettivi (ISTITUZIONE)↓
natura giuridica, funzioni e competenze↓
livello (sistema Rel. Ind.)↓
organi e durata↓
modalità di finanziamento**CAMBIAMENTO MONDO DEL LAVORO****- NUOVE TECNICHE DI TUTELA SUL MERCATO DEL LAVORO****- WELFARE NEGOZIALE**

AMBITI DI INTERVENTO E FUNZIONI




CONTRIBUZIONE ALL'ENTE BILATERALE



ARTICOLO 10 LEGGE n. 30 / 2003

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.151, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). – 1. Per le **imprese artigiane, commerciali e del turismo** rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il **riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati**, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

TESI RESTRITTIVA



la bilateralità rientra nella parte obbligatoria del ccnl

FONTI

Ministero del Lavoro

- circolare n. 4/2004 (interpretazione dell'art. 10, l. n. 30/2003)
- circolare n. 40/2004 (apprendistato)
- circolare n. 30/2005 (apprendistato)
- interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573

Inps

- circolare n. 74/2005

Costituzione

- art. 39 (libertà sindacale negativa)

POSSIBILE ESTENSIONE (OBBLIGATORIETÀ)



la bilateralità non è un obbligo per il datore di lavoro, ma è un diritto per ogni lavoratore



il datore che non aderisce alla bilateralità deve comunque garantire al lavoratore le tutele e i servizi che la bilateralità eroga, là dove essi siano definiti come diritto del prestatore



i servizi erogati dalla bilateralità POSSONO ESSERE QUALIFICATI, dalle parti collettive come “retribuzione differenziata” ...



... in questo caso la bilateralità rientra nella parte economico-normativa del contratto collettivo

FONTI

Costituzione

- art. 3 (uguaglianza sostanziale)
- art. 36 (adeguata, sufficiente e proporzionata retribuzione)

POSIZIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 1° febbraio 1997 n. 974 ha riconosciuto natura retributiva ai:

*“versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un **trattamento pensionistico integrativo** (...)”.*

Se quanto sopra è stato prospettato per la contribuzione versata per finanziare la previdenza complementare, a maggior ragione può affermarsi una soluzione analoga per la contribuzione volta a sostenere l'assistenza sanitaria integrativa o gli ammortizzatori, la cui connessione con il rapporto di lavoro è maggiormente evidente considerato che **la prestazione è in questo caso esigibile nel corso del rapporto**, e non dopo la sua cessazione